

**ACCORDO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE AL "PUNTO DI SCAMBIO
VIRTUALE" (PSV)
(di seguito "ACCORDO")**

tra

EGL Italia S.p.A. (di seguito il "Venditore"), con sede legale in Via Antica Fiumara n° 6 a Genova (GE), codice fiscale e partita IVA n° 01141160992, in persona del/i rappresentante/i delegato/i munito/i di appositi poteri di firma

e

[•] (di seguito l' "Acquirente"), con sede legale in Via, in persona del/i rappresentante/i delegato/i munito/i di appositi poteri di firma

di seguito e per brevità anche denominate, nel loro insieme, le "Parti" e, singolarmente, la "Parte"

premesse che

A) Il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40 (di seguito "decreto legge n. 7/07"), all'articolo 11, comma 1, prevede che "al fine di accrescere gli scambi sul mercato nazionale del gas naturale, nonché di facilitare l'accesso dei piccoli e medi operatori, fino al completo recepimento della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito "AEEG" o "Autorità"), da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalità con cui le aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas dovute allo Stato, a decorrere da quelle dovute per l'anno 2006, sono cedute dai titolari delle concessioni di coltivazione presso il mercato regolamentato delle capacità di cui all'art. 13 della deliberazione n. 137/02 del 17.7.2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 2002 [...]";

B) L'articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 7/07 prevede che: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del comma 1, le autorizzazioni all'importazione di gas rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164, sono subordinate all'obbligo di offerta presso il mercato regolamentato di cui al comma 1 di una quota del gas importato, definita con decreto dello stesso Ministero in misura rapportata ai volumi complessivamente importati". Il medesimo articolo 11, comma 2, dispone che le modalità di offerta delle quote di gas importato, secondo principi trasparenti e non discriminatori, siano determinate dall'Autorità;

C) In attuazione di quanto disposto dal menzionato art. 11, comma 2, del decreto legge n. 7/07, il Ministero dello Sviluppo Economico, dopo aver acquisito il parere dell'Autorità, espresso con deliberazione n. 291/07, ha emesso il decreto del 19 marzo 2008 (di seguito: il "Decreto"), il quale definisce i criteri di determinazione delle quote di gas naturale importato sottoposte all'obbligo di offerta presso il mercato regolamentato, prevedendo che "nel caso di importazioni effettuate nell'ambito di contratti di durata pluriennale, relativi a gas prodotto in Paesi dai quali erano in corso importazioni di gas alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164/00, la quota è stabilita pari al 10% del volume importato nel corso di ogni anno termico 1° ottobre – 30 settembre"(art. 1 lett. a);

D) Il Decreto dispone, all'articolo 1, comma 2, che l'offerta delle predette quote sia effettuata entro i termini indicati dall'Autorità, e comunque entro l'anno termico successivo a quello cui si riferiscono le importazioni soggette all'obbligo di offerta;

E) Sempre in attuazione delle disposizioni sopra richiamate, il Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto 19 marzo 2008, ha determinato le modalità di cessione presso il mercato regolamentato di quote di gas importato;

F) La Legge 23 luglio 2009, n. 99, all'art. 30, affida in esclusiva al Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito "GME") la gestione economica del mercato del gas naturale;

G) In base alla normativa vigente, possono accedere alla piattaforma di negoziazione per l'acquisto di gas naturale i soggetti abilitati ad operare al mercato regolamentato delle capacità – PSV, dove per "PSV" si intende il "Sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio virtuale";

H) Il Venditore, in qualità di Importatore, così come definito dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MSE) del 18 marzo 2010, a decorrere dal 10 maggio 2010, è tenuto ad offrire sulla "piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas naturale" (di seguito "P-GAS") del GME quote di gas che prevede di importare nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2010 e il 30 settembre 2011, come regolamentato nella Delibera del 27 aprile 2010 ARG/gas 58/10 "Disposizioni in materia di modalità economiche di offerta presso il mercato regolamentato delle capacità e del gas di quote del gas naturale importato, ai sensi dei decreti del Ministro dello Sviluppo Economico 19 marzo 2010 così come modificata e integrata dalla Delibera del 16 marzo 2011 – ARG/gas 20/11 "Disposizioni in materia di modalità economiche di offerta presso il mercato regolamentato delle capacità e del gas di quote del gas naturale importato, ai sensi del decreto legge 31 gennaio 2007, n.7 e dei decreti del Ministro dello Sviluppo Economico 19 marzo 2010 (di seguito "Delibera");

I) Il Venditore ha pertanto aderito alla P-GAS e ha presentato offerte nell'ambito della piattaforma di negoziazione ("Book di Negoziazione") per quantitativi di gas suddivisi in lotti mensili e annuali;

L) L'Acquirente, soggetto ammesso ad operare sulla P-GAS, ha richiesto al Venditore di poter operare al Book di Negoziazione gestita dal GME e si è impegnato irrevocabilmente ad acquistare, pagare e ritirare dal Venditore i quantitativi di gas riportati nel presente contratto, alle condizioni e modalità come sotto riportate;

M) Il Venditore e l'Acquirente sono entrambi Utenti di Snam Rete Gas e dichiarano di conoscere la normativa vigente per le transazioni al PSV, manifestando fin d'ora il loro impegno nell'usare tutta la necessaria collaborazione e diligenza nell'operare secondo le vigenti norme al fine di dare seguito alle obbligazioni assunte, impegnandosi a mantenere l'abilitazione a operare al PSV per tutto il periodo di durata e validità del presente ACCORDO;

le PARTI convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1. PREMESSE

1.1. Le premesse costituiscono parte essenziale ed integrante del presente ACCORDO.

Articolo 2. DURATA DELL'ACCORDO

2.1. Il presente ACCORDO avrà durata dal [•] al [•] (di seguito "Periodo di Somministrazione").

2.2. Si intende che le previsioni del presente ACCORDO resteranno efficaci anche oltre il termine di cui sopra per la regolazione delle pendenze eventualmente rimaste aperte tra le Parti.

Articolo 3. OGGETTO DELL'ACCORDO

3.1. In virtù del presente ACCORDO, verso il pagamento del Prezzo indicato all'art. 5, il Venditore si impegna a vendere e consegnare all' Acquirente, che si impegna a prelevare e ad acquistare, le quantità di gas naturale specificate nella seguente tabella per ogni giorno del Periodo di Somministrazione:

Periodo di Somministrazione		Numero Transazione	Quantità	
Da	A		Giornaliera [GJ]	Totale [GJ]
hh:mm gg/mm/aaaa	hh:mm gg/mm/aaaa			

Il gas naturale di cui al presente ACCORDO sarà conforme con i limiti previsti per i parametri di qualità definiti dal Codice di rete.

Articolo 4. LUOGO E MODALITÀ DI CONSEGNA DEL GAS

4.1. Il gas naturale è consegnato dal Venditore all'Acquirente al Punto di Consegna (di seguito "PSV").

4.2. La proprietà del gas naturale e i relativi rischi passeranno all'Acquirente al momento della consegna al PSV.

Articolo 5. PREZZO

5.1. Il prezzo di cessione del gas naturale al PSV (di seguito il "Prezzo"), sarà pari a:

$$P = \quad \quad \quad \text{€/GJ}$$

5.2. Il Prezzo si intende stabilito al netto di qualsiasi diritto, tributo e relative addizionali presenti e future.

Articolo 6. MODALITÀ DI CONSEGNA E PRELIEVO AL PSV

6.1. Le Parti si impegnano per tutto il Periodo di Somministrazione a rispettare i requisiti e adempiere agli obblighi indicati nel Contratto PSV, nel Manuale PSV e nel Codice di Rete, come di volta in volta modificati od integrati, nonché a mantenere l'abilitazione ad operare al PSV.

6.2. Le Parti si impegnano a effettuare le consegne e i prelievi giornalieri di gas naturale mediante emissione delle Transazioni da parte del Venditore con la cadenza di seguito indicata e successiva accettazione da parte dell'Acquirente, secondo le procedure operative del PSV, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 14 (Forza Maggiore):

6.2.1. Il Venditore si impegna ad emettere le transazioni al PSV con la seguente cadenza: entro le ore 10.00 del terzo giorno lavorativo precedente il primo giorno del mese di riferimento la transazione relativa ai giorni 1-15 del mese ed entro le ore 10.00 del terzo giorno lavorativo precedente il giorno 15 del mese la transazione relativa ai giorni 16-fine mese. Qualora tali Transazioni siano emesse nel rispetto dei tempi stabiliti, il gas oggetto della Transazione è da considerarsi consegnato dal Venditore all'Acquirente.

6.2.2. L'Acquirente si impegna ad accettare con le modalità previste dalle procedure operative del PSV la Transazione, purché essa sia stata emessa per le quantità giornaliere indicate all'art. 3.1. ed entro i termini temporali sopra specificati. Rimane inteso che la Transazione emessa al di fuori dei termini temporali precedentemente stabiliti potrà comunque essere accettata dall'Acquirente.

6.2.3. Qualora l'Acquirente non accetti la Transazione correttamente emessa dal Venditore ricorrerà un'ipotesi di *underacceptance* e il Venditore avrà diritto ad emettere fattura per le quantità non accettate. In tale caso l'Acquirente sarà tenuto al pagamento di un importo pari al prodotto delle quantità giornaliere non ritirate al PSV moltiplicato per il Prezzo. Il pagamento di detto importo dovrà essere effettuato dall'Acquirente entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento di apposita fattura.

6.2.4. Qualora il Venditore non emetta la Transazione entro i termini di cui all'art. 6.2.1. ovvero emetta la Transazione entro i termini di cui all'art. 6.2.1. ma per un quantitativo inferiore alle quantità giornaliere indicate all'art. 3.1., il quantitativo mancante verrà ritenuto non consegnato da parte del Venditore e ricorrerà pertanto un'ipotesi di *underdelivery*. In tale caso, il Venditore sarà tenuto a pagare all'Acquirente un importo pari al prodotto delle quantità giornaliere non consegnate

al PSV moltiplicate per il Prezzo. Il pagamento di detto importo dovrà essere effettuato dal Venditore entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento di apposita fattura. In caso di emissione della Transazione da parte del Venditore per un quantitativo inferiore alle quantità giornaliere indicate all'art. 3.1., l'Acquirente ha l'obbligo di: (a) non accettare la Transazione, trovando applicazione quanto precede, o in alternativa di (b) accettare la Transazione, dovendo però notificare per iscritto al Venditore la necessità di emettere una Transazione integrativa (di seguito "Transazione Integrativa") per la quantità mancante. Se la Transazione Integrativa:

6.2.4.1. è emessa dal Venditore ed accettata dall'Acquirente entro i termini previsti dal PSV, la fatturazione e i pagamenti avverranno nei termini e secondo le modalità previste all'art. 10 nel rispetto delle quantità stabilite col presente ACCORDO; ovvero se

6.2.4.2. non è emessa dal Venditore entro i termini previsti dal PSV si determinerà un evento di *underdelivery* e pertanto nulla sarà dovuto dall'Acquirente per la Transazione. Il Venditore dovrà pertanto corrispondere all'Acquirente un importo pari al prodotto delle quantità giornaliere non consegnate al PSV moltiplicate per il Prezzo. Il pagamento di detto importo dovrà essere effettuato dal Venditore entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento di apposita fattura; ovvero se

6.2.4.3. nonostante venga emessa dal Venditore entro le tempistiche definite dal PSV con tempestiva comunicazione all'Acquirente, non è accettata dall'Acquirente entro i termini previsti dal PSV, si determinerà un evento di *underacceptance* e pertanto l'Acquirente dovrà corrispondere al Venditore un importo pari al prodotto delle quantità giornaliere non ritirate al PSV moltiplicate per il Prezzo nei termini e nei modi di cui all'art. 6.2.3.

6.2.5. Qualora il Venditore emetta la Transazione oltre i termini temporali precedentemente stabiliti, ma entro i termini temporali stabiliti dal Sistema per scambi/cessioni di gas naturale al PSV di Snam Rete Gas, e l'Acquirente accetti comunque la Transazione entro tale termine, la quantità giornaliera oggetto di tale Transazione verrà ritenuta consegnata da parte del Venditore e pertanto non ricorrerà l'ipotesi di *underdelivery*.

6.2.6. Qualora il Venditore emetta una Transazione per un quantitativo superiore alle quantità giornaliere indicate all'art. 3.1. (*overdelivery*), l'Acquirente ha l'obbligo di rifiutare la Transazione e notificare al Venditore la necessità di emettere una nuova Transazione per un quantitativo pari alle quantità giornaliere medesime (di seguito "Nuova Transazione"). Se la Nuova Transazione:

6.2.6.1. è emessa dal Venditore ed accettata dall'Acquirente entro i termini previsti dal PSV, la fatturazione e i pagamenti avverranno nei termini e secondo le modalità previste all'art. 10; ovvero se

6.2.6.2. non è emessa dal Venditore entro i termini previsti dal PSV, ricorrerà l'ipotesi di *underdelivery* e nulla sarà dovuto dall'Acquirente per la Transazione. Il Venditore dovrà pertanto corrispondere all'Acquirente un importo pari al prodotto delle quantità giornaliere non consegnate al PSV moltiplicate per il Prezzo. Il pagamento di detto importo dovrà essere effettuato dal Venditore entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento di apposita fattura; ovvero se

6.2.6.3. nonostante venga emessa dal Venditore entro termini temporali compatibili con l'accettazione dell'Acquirente in conformità con le tempistiche definite dal PSV e purché la sua emissione sia stata tempestivamente comunicata all'Acquirente, non è accettata dall'Acquirente entro i termini previsti dal PSV, ricorrerà l'ipotesi di *underacceptance* e l'Acquirente dovrà corrispondere al Venditore un importo pari al prodotto delle quantità giornaliere non ritirate al PSV moltiplicate per il Prezzo nei termini e nei modi di cui al punto precedente.

6.3. In ogni caso le Parti si impegnano a cooperare in buona fede, affinché i rispettivi obblighi contrattuali vengano soddisfatti e vengano minimizzati eventuali danni per le Parti. In particolare: (i) le Parti si informeranno prontamente a vicenda in relazione ad errori o ritardi nell'emissione delle Transazioni; (ii) qualora il Venditore abbia emesso una Transazione per volumi non corretti e l'Acquirente le abbia accettate in violazione degli obblighi di cui agli art. 6.2.4. o 6.2.6., le Parti si impegnano a porre prontamente rimedio all'errore, anche attraverso la nomina di volumi incrementali o in riduzione delle quantità pattuite.

Articolo 7. MODIFICAZIONI E REVISIONI DELL'ACCORDO

7.1. Le clausole negoziali e le regolamentazioni tecniche che dovessero essere definite da pubbliche Autorità s'intenderanno inserite di diritto nell'ACCORDO ai sensi dell'art. 1339 del Codice Civile.

7.2. Ove sopraggiungano provvedimenti di pubbliche Autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nell'ACCORDO, e/o che siano parzialmente o totalmente incompatibili con lo stesso, le parti concorderanno in buona fede le opportune formulazioni, sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi.

7.3. Resta inteso che, nel caso di modifiche ai termini e condizioni di accesso al PSV, come definite da Snam Rete Gas, le parti si impegnano fin d'ora ad adoperarsi per consentire la prosecuzione degli obblighi definiti nell'ACCORDO. Le parti convengono altresì che gli eventuali costi addizionali che dovessero essere previsti per l'uso del sistema PSV saranno sostenuti dall'Acquirente.

Articolo 8. LIMITI DI RESPONSABILITÀ

8.1. Ogni parte sarà responsabile nei confronti dell'altra Parte per l'inadempimento degli obblighi stabiliti dall'ACCORDO limitatamente ai danni che ne sono diretta conseguenza, con esclusione dei danni indiretti e/o consequenziali.

Articolo 9. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

9.1. L'ACCORDO potrà essere risolto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile mediante comunicazione scritta a mezzo posta raccomandata della Parte che intenda avvalersi della causa di risoluzione, nei seguenti casi:

9.1.1. omesso, parziale, o ritardato pagamento da parte dell'Acquirente degli importi fatturati decorsi 10 giorni dalla data della sospensione secondo i termini previsti dall'art. 12 (*SOSPENSIONE DELLA FORNITURA*);

9.1.2. mancato rilascio della garanzia eventualmente richiesta dal Venditore ai sensi dell'art. 13 (*GARANZIE*), invalidità o non conformità della garanzia stessa ai requisiti del medesimo art. 13, ovvero mancata ricostituzione/integrazione della garanzia a seguito della sua escussione ad opera del Venditore o della sua perdita di efficacia;

9.1.3. inizio di una azione o di un procedimento per la messa in liquidazione nei confronti dell'altra Parte;

9.1.4. iscrizione dell'altra Parte nel registro dei protesti cambiari ovvero sottoposizione della stessa a procedure esecutive;

9.1.5. verificarsi nei confronti dell'altra Parte di una situazione di insolvenza ovvero proposizione nei suoi confronti di istanza per la dichiarazione di fallimento ovvero ancora per l'apertura di altra procedura concorsuale, anche stragiudiziale e/o volontaria;

9.1.6. protrarsi di un evento di Forza Maggiore nei casi previsti dall' art. 14 (*FORZA MAGGIORE*);

9.2. Qualora il presente ACCORDO venga risolto dal Venditore in base agli artt. 9.1.1. o 9.1.2. che precedono, l'Acquirente, anche ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile, sarà tenuto a corrispondere al Venditore, oltre a quanto già dovuto e salvo il risarcimento del maggior danno, un ammontare pari al prodotto tra le quantità giornaliere di cui all'art. 3.1. che non verranno più consegnate/ritirate in conseguenza della risoluzione e il Prezzo. Inoltre il Venditore si riserva la facoltà di disabilitare l'Acquirente da ogni Book di Negoziazione del Venditore presente su P_GAS.

9.3. Qualora il presente ACCORDO venga risolto dal Venditore in base agli artt. 9.1.3., 9.1.4. o 9.1.5., che precedono, l'Acquirente, anche ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile, sarà tenuto a corrispondere al Venditore, oltre a quanto già dovuto, un ammontare pari al prodotto tra le quantità giornaliere di cui all'art. 3.1. che non verranno più consegnate/ritirate in conseguenza della risoluzione e la differenza, se positiva, tra il Prezzo e il prezzo a cui il Venditore riuscirà a rivendere la medesima quantità di gas, purché tale prezzo sia in linea con le reali condizioni di mercato. Il Venditore provvederà a calcolare in buona fede le somme dovute ai sensi del periodo precedente e

ad inoltrare la corrispondente fattura all'Acquirente in conformità a quanto previsto dal seguente art. 10.

9.4. Qualora il presente ACCORDO venga risolto dall'Acquirente in base agli artt. 9.1.3., 9.1.4. o 9.1.5., che precedono, il Venditore, anche ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile, sarà tenuto a corrispondere all'Acquirente, oltre a quanto già dovuto, un ammontare pari al prodotto tra le quantità giornaliere di cui all'art. 3.1. che non verranno più consegnate/ritirate in conseguenza della risoluzione e la differenza, se positiva, tra il prezzo pagato dall'Acquirente per acquistare la medesima quantità di gas, purché tale prezzo sia in linea con le reali condizioni di mercato, e il Prezzo. L'Acquirente provvederà a calcolare in buona fede le somme dovute ai sensi del periodo precedente e ad inoltrare la corrispondente fattura al Venditore in conformità a quanto previsto dal seguente art. 10 *mutatis mutandis*.

Articolo 10. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

10.1. Il Venditore emetterà una fattura entro il 10° giorno del mese successivo a quello di fornitura. Il pagamento della fattura dovrà avvenire (con data valuta e contabile) entro:

- i) il 20 del mese successivo a quello di fornitura oppure
- ii) 10 giorni dal ricevimento della fattura da parte dell'Acquirente, se quest'ultimo termine scade successivamente rispetto a quello indicato alla lettera.

Se la data di scadenza cade in un giorno non lavorativo, la scadenza si intenderà automaticamente spostata al primo giorno lavorativo successivo.

Le fatture si intendono ricevute dall'Acquirente a seguito di trasmissione via e-mail, con esito positivo, da parte del Venditore, agli indirizzi specificati di seguito:

10.2. Eventuali contestazioni in ordine agli importi fatturati potranno essere sollevate dall'Acquirente per iscritto nel termine di decadenza di trenta giorni dalla ricezione della fattura, ma non potranno essere motivo di ritardo o sospensione di pagamento, ad eccezione che si fondino su errori manifesti di fatturazione.

Articolo 11. RITARDO NEI PAGAMENTI

11.1. In caso di ritardato pagamento verranno addebitati all'Acquirente interessi di more sugli importi fatturati, in misura pari al tasso Euribor 365 con scadenza ad un mese maggiorato di 3 (tre) punti percentuali.

11.2. Per la determinazione del tasso si farà riferimento alla tabella pubblicata dal quotidiano "Il Sole 24 ORE" a cura dell'ABI - Associazione Bancaria Italiana nel giorno precedente a quello di calcolo. In caso di cessata pubblicazione dei parametri di riferimento di cui sopra saranno individuati criteri alternativi equivalenti.

Articolo 12. SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

12.1. Il mancato pagamento degli importi fatturati da parte dell'Acquirente, protrattosi per oltre 5 giorni lavorativi dal ricevimento di apposito sollecito scritto, darà diritto al Venditore di risolvere il presente ACCORDO e di sospendere la fornitura di gas naturale, rimanendo esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni che potessero derivare all'Acquirente e fatto salvo l'obbligo dell'Acquirente di corrispondere al Venditore un importo pari al prodotto delle "Quantità" non consegnate al PSV per tutto il periodo di sospensione, moltiplicato per il Prezzo.

Articolo 13. GARANZIE

13.1. In qualunque momento di durata dell'ACCORDO il Venditore potrà richiedere all'Acquirente, che sarà obbligato a prestare, una garanzia bancaria "a prima richiesta", come da modello di cui all'Allegato [2] all'ACCORDO, rilasciata da istituto bancario con rating non inferiore a [A-] secondo Standard and Poor's Group ovvero [A3] secondo Moody's Investor Services Inc. (il minore dei quali si applica), fino alla concorrenza di un importo pari a due mesi di fornitura. La



Garanzia dovrà inoltre essere valida per un periodo non inferiore all'ultima data di pagamento aumentata di 90 giorni e dovrà essere resa disponibile alla parte richiedente entro 15 giorni di calendario dalla data di richiesta, salvo diverso accordo fra le Parti.

Articolo 14. FORZA MAGGIORE

14.1. Per Forza Maggiore si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza non imputabile alla Parte che la invoca, che non sia stato possibile impedire usando la dovuta diligenza di un operatore prudente e ragionevole, tale da rendere impossibile o comunque ritardare, in tutto o in parte, l'adempimento del presente ACCORDO, fintantoché tale evento di Forza Maggiore perduri. La Parte colpita da Forza Maggiore potrà ridurre gli impegni previsti dal presente ACCORDO, nella misura in cui gli stessi siano affetti da tale causa di Forza Maggiore e per il periodo in cui tale causa sussista. La Parte che invoca l'impossibilità di adempiere in tutto o in parte la propria prestazione è tenuta a comunicarlo tempestivamente all'altra Parte, indicando altresì, ove possibile, il tempo probabilmente necessario per porvi rimedio.

14.2. Nel caso in cui i suddetti eventi di Forza Maggiore si protraggano per un periodo superiore a 5 giorni continuativi ovvero 60 giorni non consecutivi all'interno del periodo totale di fornitura di cui al qui presente ACCORDO, la Parte non incorsa in eventi di Forza Maggiore avrà la facoltà, previa comunicazione scritta all'altra Parte, di risolvere l'ACCORDO, corrispondendo comunque alla Parte incorsa in eventi di Forza Maggiore eventuali prestazioni effettuate fino alla risoluzione dell'ACCORDO.

Articolo 15. PRIVACY E RISERVATEZZA

15.1. Le Parti, dandosi atto di conoscere quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 196 del 30 giugno 2003, con la sottoscrizione dell'ACCORDO, esprimono il reciproco consenso a trattare e a comunicare i dati personali raccolti ed elaborati in relazione all'ACCORDO medesimo, nei limiti in cui il loro trattamento e la loro comunicazione siano necessari alla sua esecuzione.

15.2. Le Parti si obbligano a mantenere e a far mantenere dai propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori la più assoluta riservatezza sull'esistenza del presente ACCORDO, sui suoi termini e su ogni informazione inerente alla sua negoziazione ed esecuzione nonché ad astenersi, salvo preventivo consenso scritto dell'altra Parte, dal pubblicare o comunque diffondere qualsiasi tipo di documentazione o notizia di cui siano venute a conoscenza in relazione all' ACCORDO stesso.

15.3. Fanno eccezione a quanto previsto dal comma precedente le comunicazioni effettuate : (i) in adempimento di norme di legge; (ii) ai fini dell'adempimento di obblighi previsti dall' ACCORDO, quale, ad esempio, la trasmissione alle imprese di trasporto delle informazioni necessarie alla stipulazione e alla esecuzione degli accordi per il trasporto del gas naturale oggetto dell'ACCORDO; (iii) previo consenso scritto dell'altra Parte.

Articolo 16. DOCUMENTAZIONE E COMUNICAZIONI

16.1. Le Parti si impegnano a scambiarsi, a propria cura e spese, su semplice richiesta o con le scadenze fissate, ogni documentazione necessaria all'esecuzione dell' ACCORDO.

16.2. Ogni comunicazione o notifica fra le Parti relativa all' ACCORDO si intenderà validamente effettuata al momento del ricevimento, in caso di spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero, in caso di comunicazione a mezzo telefax e/o posta elettronica, nel momento in cui il mittente abbia avuto conferma del ricevimento della stessa. Salvo che non sia diversamente specificato dall' ACCORDO, le comunicazioni o notifiche dovranno essere effettuate per iscritto, mediante l'utilizzo, in alternativa, di posta raccomandata, telefax o posta elettronica e si intenderanno validamente effettuate se inviate, a seconda dei casi, agli indirizzi di seguito indicati:

16.2.1. Quanto al VENDITORE a:

*EGL Italia S.p.A.
Alla c.a. di Angela Martella; Alessandra Pezzolo
Via Antica Fiumara, 6*



16149 Genova (GE)
Fax 010 2910444

Alla c.a. di Sergio Nobilini
Via XXV Aprile, 4
20097 San Donato Milanese (MI)
Fax 02 87389777

e-mail angela.martella@egl.eu; sergio.nobilini@egl.eu; alessandra.pezzolo@egl.eu

16.2.2. Quanto all'ACQUIRENTE a:

[•]
Fax [•]
e-mail [•]

16.3. Ciascuna Parte potrà modificare il proprio indirizzo dandone tempestiva comunicazione all'altra Parte con le stesse modalità di cui sopra.

Articolo 17. REGISTRAZIONE

17.1. L' ACCORDO sarà sottoposto a registrazione solo in caso di uso, a norma dell'art. 5 secondo comma del D.P.R. 131/1986 e in tale eventualità le relative spese saranno a carico della Parte che ha dato causa alla registrazione. Il presente ACCORDO viene redatto in due originali.

Articolo 18. RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

18.1. Le Parti dichiarano di aver posto in essere, ciascuna per quanto di propria competenza, i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo del tutto adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

18.2. Le Parti concordano che la non veridicità della dichiarazione di cui al comma precedente nonché la commissione e/o il tentativo di commissione di uno degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001, posto in essere dal personale di una delle Parti ai fini dell'esecuzione del presente ACCORDO, costituisce a tutti gli effetti grave inadempimento da parte di essa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 del Codice Civile.

Articolo 19. MANCATO ESERCIZIO DI UN DIRITTO

19.1. Qualsiasi ritardo od omissione di una delle Parti nel far valere i diritti ad essa spettanti ai sensi dell' ACCORDO non potrà in alcun caso considerarsi quale rinuncia a far valere tali diritti in un momento successivo, fatta eccezione quanto stabilito nell'art. 10.2.

Articolo 20. LEGGE E FORO COMPETENTE

20.1. Il presente ACCORDO è interpretato e regolato dalla legge italiana.

20.2. Le Parti concordano che qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla validità, esecuzione, interpretazione o risoluzione dell'ACCORDO e che le Parti non riescano a risolvere in via bonaria entro i 45 giorni successivi all'insorgere della controversia, verrà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Genova.

Articolo 21. DIRITTI E OBBLIGHI FISCALI

21.1. Tutti i corrispettivi previsti nell'ACCORDO Contratto ed inerenti la fornitura sono da considerarsi al netto di qualsivoglia diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i



cui oneri sono a carico dell'Acquirente, salvo che non siano espressamente posti dalla legge o dal Contratto a carico del Venditore e senza facoltà di rivalsa.

21.2. Le Parti riconoscono che, in base alle istruzioni fornite dall'Agenzia delle dogane nel paragrafo 5.3.1 della circolare n. 37 del 28 dicembre 2007 e nella Comunicazione del 24/05/2010 prot. 72062, l'Acquirente è obbligato al versamento delle accise e relative addizionali nel caso in cui consumi il gas ceduto dal Venditore.

21.3. Qualora l'Acquirente benefici di un regime di IVA agevolato dovrà fornire la dichiarazione di cui all'Allegato 1; nel caso in cui la cessione di gas risulti non imponibile ai fini IVA ex articolo 8, comma 1, lettera c) del D.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 l'Acquirente dovrà fornire la relativa dichiarazione di Intenti. In assenza di dichiarazione di cui all'Allegato 1 o di dichiarazione di intenti il Venditore applicherà l'Iva con l'aliquota del 20%, ove l'operazione sia territorialmente rilevante in Italia.

21.4. L'Acquirente è l'unico responsabile dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti e manleva e tiene indenne il Venditore da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle istanze, delle dichiarazioni e delle comunicazioni dell'Acquirente consegnate al Venditore dall'Acquirente stesso.

21.5. Nel caso di mancata veridicità dei dati risultanti dalle predette istanze, dichiarazioni e documentazione, saranno poste a carico dell'Acquirente le eventuali differenze di imposte, le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che il Venditore fosse tenuta a pagare all'Amministrazione finanziaria e/o a qualunque altro ente coinvolto, a prescindere dalla legittimità della pretesa avanzata nei confronti del Venditore dall'Amministrazione finanziaria e/o da qualunque altro ente coinvolto. L'Acquirente si impegna a corrispondere entro e non oltre 10 giorni le somme richieste.

21.6. L'esito positivo, comprovato e definitivo di qualsiasi iniziativa difensiva che le Parti abbiano posto in essere con l'Amministrazione finanziaria e/o qualunque altro Ente coinvolto a tutela dei propri interessi e ragioni, darà diritto all'Acquirente di essere rimborsato degli importi corrisposti ai sensi del precedente comma, nei limiti in cui il Venditore abbia ottenuto per tale ragione un rimborso dall'Amministrazione finanziaria e/o da qualunque altro ente coinvolto.

21.7. Il Venditore sarà tenuto a rimborsare all'Acquirente le somme dal medesimo versate ai sensi del presente articolo che dovessero risultare non dovute all'Amministrazione finanziaria e/o a qualunque altro ente coinvolto a condizione che l'Acquirente abbia chiesto al Venditore, in tempo utile ed entro i termini di legge, di attivarsi presso gli organi competenti al fine di ottenere il rimborso delle predette somme.

21.8. Il Venditore adempierà al suddetto obbligo nella misura e dal momento in cui otterrà il predetto rimborso dall'Amministrazione finanziaria e/o da qualunque altro ente coinvolto.

Articolo 22. VALIDITA' DELLE SINGOLE CLAUSOLE

22.1 L'invalidità, in tutto o in parte, di clausole del presente ACCORDO non comporterà l'invalidazione della restante parte dell'ACCORDO medesimo.

22.2. Le parti si impegnano a sostituire ogni clausola illegale, invalida o priva di tutela giudiziaria con una corrispondente clausola conforme alla normativa di riferimento, che risulti più vicino possibile per intento economico a quella invalida.

Articolo 23. CESSIONE

23.1 Il presente ACCORDO non può essere ceduto senza avere prima ottenuto il consenso scritto dall'altra Parte

Articolo 24. DICHIARAZIONI DELLE PARTI

24.1 Le Parti dichiarano e garantiscono l'una all'altra che esse hanno il potere di sottoscrivere il presente Contratto e hanno o avranno tutte le autorizzazioni, licenze e permessi necessari ad adempiere agli obblighi contrattuali.



Articolo 25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.LGS. 196/2003 – CODICE DELLA PRIVACY)

25.1. Ciascuna delle Parti dà e prende atto che nel corso ed ai fini dell'esecuzione delle attività previste dal presente contratto potrebbero essere scambiate fra di esse, e ritenute dalla parte volta per volta ricevente, informazioni, dati e/o notizie che sono oggetto di tutela ai sensi del d.lgs 30 Giugno 2003, n. 196 recante Testo Unico delle norme in materia di tutela dei dati personali (di seguito «Codice della Privacy» o anche «Codice»); e che tali informazioni potrebbero essere inserite all'interno di banche dati gestite da ciascuna delle Parti per rispondere alle proprie finalità organizzative.

25.2. Con la sottoscrizione del presente contratto le Parti prendono e danno atto che i dati che le riguardano saranno trattati per l'esecuzione del presente contratto e saranno oggetto di tutte le operazioni di trattamento elencate all'articolo 4, comma 1 lett. a) del Codice. Pertanto:

- a) ciascuna Parte dà e prende atto che ai sensi dell'art. 24 del Codice non è necessario prestare il proprio consenso al trattamento di dati;
- b) ciascuna Parte dichiara di aver ricevuto idonea informativa prevista dall'articolo 13 del Codice circa le finalità e le modalità del trattamento e di essere a conoscenza dei propri diritti ai sensi dell'articolo 7 del Codice.

25.3. [•] (sostituire con il nome della controparte contrattuale di EGL) agirà in qualità di autonomo Titolare del trattamento dei dati. Al termine delle operazioni di trattamento la Società sarà tenuta a: (i) restituire a EGL Italia S.p.A. i dati personali di questa in suo possesso oppure (ii) a provvedere alla loro integrale distruzione salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, antiriciclaggio, etc.). In entrambi i casi la Società provvederà a rilasciare a EGL Italia S.p.A. apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso la Società non esiste alcuna copia dei dati personali e delle informazioni di titolarità di EGL Italia S.p.A., la quale si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione.

25.4. La Società [•] conferisce a EGL Italia S.p.A. integrale manleva da ogni responsabilità e/o contestazione dovesse essere avanzata dai terzi in merito alla violazione degli obblighi che il Codice della privacy e le altre norme sul trattamento dei dati personali pongono in capo alla Società quale titolare del trattamento relativamente ai trattamenti di dati personali ad essa forniti ai sensi del presente contratto nell'ambito delle previste obbligazioni contrattuali.

Allegati all'ACCORDO:

- 1) Dichiarazione IVA;
 - 2) Fideiussione;
- Genova, li 2011

Acquirente

Venditore

Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 1341 del codice civile, l'Acquirente dichiara di avere letto attentamente e compreso, nonché di approvare incondizionatamente e specificatamente le seguenti clausole dell'ACCORDO:

art.3 (oggetto dell'accordo: quantità e qualità del gas naturale); art. 6 (modalità di consegna e prelievo al PSV e obbligazioni delle parti); art. 7 (modificazioni e revisioni dell'accordo); art. 9 (clausola risolutiva espressa); art. 10 (fatturazione e pagamenti); art. 11 (ritardo nei pagamenti); art. 12 (sospensione della fornitura); art. 13 (garanzie); art. 14 (forza maggiore); art. 18 (responsabilità amministrativa); art.20 (legge e foro competente); art. 21 (diritti e obblighi fiscali); art. 24 (dichiarazioni delle parti).

Genova, lì 2011

Acquirente

Venditore



Spettabile
EGL Italia S.p.A.
Via Antica Fiumara, 6
Genova

ALLEGATO [1] - Dichiarazione relativa all'applicazione dell'Iva sul gas naturale acquistato sulla cd. P-Gas.

Denominazione ditta/ragione sociale del cliente: _____

Sede legale:

via _____ n _____ comune _____ prov _____, CF _____, P.Iva _____, tel. n. _____ fax n. _____.

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____ il _____ residente in via _____ comune _____ prov _____ nella sua qualità di rappresentante legale/negoziante della Ditta/Società sopra indicata,

CONSAPEVOLE

- Che l'imposizione fiscale in materia di Iva sul gas naturale viene applicata sulla base della presente richiesta e delle dichiarazioni di seguito espresse;
- Che la cessione di gas naturale sulla P-Gas risulta territorialmente rilevante ai fini Iva in Italia in base a quanto disposto dall'art. 7 bis, comma 3 del D.p.r. n. 633/72;
- Che la fornitura di gas naturale a soggetti stabiliti nel territorio italiano o a stabili organizzazioni italiane di soggetti esteri è assoggettata all'aliquota Iva ordinaria del 20% salvo per le fattispecie elencate nei nr. 103) e 127 bis) della parte III della Tabella A allegata al D.p.r. n. 633/72, per le quali è prevista l'applicazione dell'aliquota Iva del 10%;
- Che, qualora, anche a seguito di controlli e/o sopralluoghi del competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, la Ditta/Società qui rappresentata decadrà dai benefici eventualmente goduti sulla base delle stessa e che, in tal caso, le sarà addebitato quanto dovuto per Iva, sanzioni, interessi e ogni altra somma che EGL Italia S.p.A. sarà eventualmente tenuta a versare all'Amministrazione finanziaria;
- Che le dichiarazioni seguenti devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da far pervenire a EGL Italia S.p.A. in ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato;

DICHIARA

Sotto la propria personale responsabilità (indicare con una croce il caso applicabile) di essere:

- I. UN SOGGETTO PASSIVO NON STABILITO SUL TERRITORIO ITALIANO, PRIVO DI STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA, CHE NON UTILIZZA IN ITALIA IL GAS NATURALE CEDUTO DAL VENDITORE;
- II. UN SOGGETTO PASSIVO NON STABILITO SUL TERRITORIO ITALIANO CON STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA PER LA QUALE NON VIENE ACQUISTATO IL GAS CEDUTO DAL VENDITORE;
- III. UN SOGGETTO PASSIVO NON STABILITO SUL TERRITORIO ITALIANO CON STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA PER LA QUALE VIENE ACQUISTATO IL GAS CEDUTO DAL VENDITORE;

IV. UN SOGGETTO PASSIVO STABILITO SUL TERRITORIO ITALIANO;

NELLE FATTISPECIE DI CUI AI PUNTI III. E IV., DICHIARA

Che il gas naturale ceduto dal Venditore sulla P-Gas è (indicare con una croce il caso applicabile):

- A) **acquistato dal Cliente nell'attività di soggetto-passivo rivenditore per farne oggetto di successiva rivendita;**
- B) **acquistato dal Cliente per uso proprio nella qualità di impresa estrattiva, agricola o manifatturiera (comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili);**
- C) **destinato ad essere impiegato dal Cliente per la produzione di energia elettrica;**
- D) **usato dal Cliente per combustione per usi civili, come definiti ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 504 del 26 ottobre 1995 (cd. Testo Unico Accise; cfr. al riguardo circ. Ag. entr. n. 2 del 17 gennaio 2008).**

Tutto ciò considerato, **DICHIARA**

Inoltre di sollevare EGL Italia S.p.A. da ogni responsabilità nei riguardi dell'Erario derivante da un impiego del gas naturale diverso da quello suindicato.

Pertanto, il/la sottoscritto/a

NELLE FATTISPECIE DI CUI AI PUNTI III. E IV., CHIEDE (indicare con una croce il caso applicabile):

- per quanto attiene alle fattispecie di cui alle lettera A), B) e C), che i consumi di gas naturale acquistati sulla P-Gas siano assoggettati all'aliquota Iva del 10%;
- per quanto attiene alla fattispecie di cui alla lettera D), che i consumi di gas naturale riguardanti la predetta fornitura siano assoggettati all'aliquota Iva del 10% nei limiti posti dal nr. 127 *bis*) della parte III della Tabella A allegata al D.p.r. n. 633/72. A tal fine, il Cliente si impegna a comunicare al Fornitore il valore del gas naturale ulteriormente acquistato oltre a quello fornito sulla P-Gas.

Prende atto, infine, della seguente Informativa di EGL Italia S.p.a., resa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali":

In adempimento agli obblighi di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, La informiamo che EGL Italia S.p.a. svolge il trattamento dei Suoi dati personali per poter stipulare il contratto, adempiere alle obbligazioni contrattuali ed espletare tutte le attività necessarie o utili per il costante miglioramento del servizio erogato.

Il trattamento sarà effettuato, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e i diritti dell'interessato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196.

Tutti i dati personali raccolti nell'ambito del presente trattamento sono strettamente funzionali alla stipula del contratto e alla gestione degli adempimenti connessi (quali la fatturazione dei consumi, il recupero di eventuali crediti, l'espletamento degli adempimenti fiscali, contabili e amministrativi).

Titolare del trattamento dei dati personali è EGL Italia S.p.A., via Antica Fiumara 6 – Genova.

Luogo e data _____, _____



Il cliente – timbro e firma leggibile

Avvertenza importante: l'aliquota Iva del 10% è applicata su richiesta e sulla base delle dichiarazioni del Cliente che ne riceve un beneficio di natura fiscale: si invita pertanto alla completa e precisa compilazione del presente modello. In caso di incompletezza o scarsa comprensibilità EGL Italia S.p.A. si vedrà costretta a respingere la richiesta e a chiederne la ripresentazione.



Spettabile
EGL Italia s.p.a.
Via Antica Fiumara, 6
16100 GENOVA

[Luogo e data]

Garanzia autonoma a prima richiesta n. []**
Contratto per la compravendita di []**

La Banca sottoscritta: _____ (il "Garante")

Premesso che

- (a) il Garante è a conoscenza che in data [**], Egl Italia s.p.a. ("EGL") e la [**] (la "Società") hanno sottoscritto un contratto per la compravendita di [**] (il "Contratto");
- (b) EGL ha richiesto alla Società, che ha accettato, di ottenere una garanzia bancaria autonoma a prima richiesta per l'ammontare di Euro [**], emessa da primaria banca italiana, escutibile a prima richiesta scritta di EGL specificante che - a insindacabile giudizio di EGL - la Società non ha adempiuto ad una qualsiasi delle obbligazioni derivanti dal Contratto.

Tutto ciò premesso

- 1. In qualità di Garante, ci impegniamo irrevocabilmente e senza limitazioni o condizioni di sorta a pagare a EGL ogni importo da questa richiesto, fino a concorrenza dell'importo massimo di Euro [**] (***), entro tre giorni lavorativi dal ricevimento di semplice richiesta scritta di pagamento da parte di EGL specificante che, a insindacabile giudizio di EGL, la Società non ha adempiuto ad una qualsiasi delle obbligazioni derivanti dal Contratto, e questo nonostante qualsiasi eccezione sollevata dalla Società e/o da terzi e senza necessità di instaurare alcuna azione giudiziale o procedimento arbitrale.
- 2. Il nostro obbligo di garanzia ha durata fino al [**][quarto mese successivo alla scadenza della durata del Contratto].
- 3. La presente garanzia è retta da e deve essere interpretata secondo le leggi della Repubblica Italiana e costituisce contratto autonomo di garanzia, separato e distinto rispetto alle obbligazioni della Società contenute nel Contratto, e pertanto non trovano applicazione gli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 del codice civile italiano.
- 4. Qualunque controversia comunque derivante od occasionata dalla presente garanzia sarà di competenza esclusiva del Foro di Genova.

Distinti saluti.

